

CAMERA DEI DEPUTATI N. 251-A**RELAZIONE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE****(AFFARI INTERNI - ORDINAMENTO POLITICO ED AMMINISTRATIVO
AFFARI DI CULTO - SPETTACOLI - ATTIVITÀ SPORTIVE - STAMPA)**

SUL

DISEGNO DI LEGGE**APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA***nella seduta del 18 dicembre 1948 (Stampato n. 163)***PRESENTATO DAL MINISTRO DELL'INTERNO
(SCELBA)****DI CONCERTO COL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
(GRASSI)***Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera
il 18 dicembre 1948*

**Modifiche alle disposizioni del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza,
approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e del relativo
regolamento**

Presentata alla Presidenza il 10 giugno 1949

ONOREVOLI COLLEGHI! — Fin dal 7 gennaio 1949, quando per la prima volta fummo investiti dell'esame di questo disegno di legge, così come esso era stato approvato dal Senato, sentimmo che esso era inadeguato alla necessità — condivisa da tutti — di giungere ad una legislazione integralmente nuova, rinnovata cioè nello spirito stesso, piuttosto che emendata nelle sue disposizioni. Necessità tanto più evidente nei riguardi della materia trattata in questo disegno di legge.

Ci si presentò pertanto — come già al Senato si era presentato — il quesito: accontentarsi di eliminare — come il disegno prevedeva — le norme del testo unico del 1931 più stridentemente in contrasto con le disposizioni

della Costituzione e con il rinnovato spirito democratico italiano, o affrontare la stesura di una nuova legge di pubblica sicurezza?

Si ebbero abboccamenti col Ministro degli interni e poiché si ottenne l'assicurazione che — malgrado le difficoltà dovute specialmente alla complessità della materia ed alla interdipendenza di essa con altre — un nuovo progetto completo si stava elaborando e sarebbe stato presentato al più presto, si abbandonò l'idea di prepararne uno di iniziativa parlamentare, onde evitare un inutile duplice lavoro.

Si sentì la necessità però di giungere alla eliminazione o alla modificazione di altre norme contenute nel richiamato testo unico, oltre

DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

quelle prese in esame dal Senato. Nominato pertanto nel seno della nostra Commissione un comitato presieduto dal collega Spataro, ci si accinse a quest'opera. La minoranza — a mezzo dell'onorevole Corona — presentò un gruppo di proposte, altro gruppo presentò successivamente l'onorevole Bertinelli. Per accelerare i lavori si decise di esaminare le proposte Corona, le quali riguardavano disposizioni più essenziali, e di trasmettere le proposte Bertinelli al Ministero degli interni perché venissero prese in considerazione nella compilazione del nuovo progetto.

Il lavoro si svolse serenamente, essendo maggioranza e minoranza unanimi nel desiderio di rendere le disposizioni regolanti la pubblica sicurezza conformi ai principi fondamentali segnati nella Costituzione per il rispetto della libertà e della dignità del cittadino. Se non tutte le proposte della minoranza vennero accolte ed altre furono accettate con modificazioni, pur tuttavia si ebbe una reciproca comprensione, per cui la minoranza ha rinunciato a presentare una sua relazione esprimendo soltanto il desiderio che fosse messo in luce come ci si sia accontentati, per ora, di queste modifiche a seguito della formale promessa del Ministro, e riservandosi di ripresentare in Assemblea alcuni emendamenti. Se infatti da parte della maggioranza si è fatto ogni sforzo per migliorare le disposizioni del testo unico, non si sono potute dimenticare le particolari condizioni attuali — quali l'esasperazione delle lotte sociali e politiche, le possibilità di rapidi ammassamenti, la grandiosità e la novità dei mezzi di propaganda, ecc. — e se pertanto le norme si sono adeguate al possibile al fine di raggiungere la garanzia dei singoli e della collettività, non si sono volute rendere un impaccio al rapido, imparziale ed efficace adempimento dei propri compiti da parte degli organi di pubblica sicurezza.

Il disegno di legge che vi presentiamo — onorevoli colleghi — è pertanto molto diverso da quello approvato dal Senato. In alcuni punti lo abbiamo accettato in pieno, per altri lo abbiamo modificato, per altri infine lo abbiamo innovato.

Lo scopo che ci ha determinati è quello sopra esposto.

Esaminiamo ora per sommi capi il disegno quale oggi vi si presenta.

Il senatore Merlin, facendo la sua relazione al Senato, proponeva di prendere a base della discussione i due disegni di legge presen-

tati dal Governo piuttosto che il progetto di legge di iniziativa parlamentare (senatore Scoccimarro) ed enunciava così i criteri che avevano determinato le norme del disegno di legge proposto al Senato per l'approvazione:

« Cade l'articolo 2 che concedeva al prefetto amplissime ed incontrollate facoltà per la tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica sia pure con la limitazione, più apparente che reale, del caso d'urgenza e della grave necessità pubblica.

Questa disposizione tramutava ogni prefetto in un piccolo dittatore, che invece di obbedire soltanto alla legge uguale per tutti i cittadini, era a sua volta schiavo dei mutabili capricci dei vari gerarchi locali.

Viene abrogato l'articolo 21 che considerava manifestazione sediziosa l'esposizione di bandiere o di emblemi non conformi a quelli dell'unico partito dominante.

La Costituzione (articolo 49) assicura a tutti i cittadini il diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale; da ciò deriva come logica conseguenza che ciascun partito possa scegliersi la sua bandiera ed i suoi emblemi.

Viene abrogato anche l'articolo 157 perché con la sua ampiezza e con la sua indeterminatezza era in netto contrasto con l'articolo 13 della Costituzione. Vedremo poi la nuova norma che vi si sostituisce.

Gli istituti nettamente fascisti della ammonizione e del confino, con i quali il fascismo, col terrore e la violenza, aveva ridotto al silenzio i suoi avversari, scompaiono. Vengono pure abolite le disposizioni contenute nel titolo ottavo del testo unico più volte ricordato, che permetteva forme di controllo sulle associazioni, forme incompatibili con la libertà riconosciuta dall'articolo 18 della Costituzione.

Ed ugualmente vengono abrogate le norme contenute nel titolo nono che riguardano funzioni e poteri connessi con lo stato di pubblico pericolo e con lo stato di guerra.

Si può dire perciò che su questi punti non v'è discordanza tra il progetto governativo e quello parlamentare.

Esaminiamo ora brevemente le altre norme contenute nel disegno di legge governativo.

L'articolo 18 della legge di pubblica sicurezza del 1931 era in netto contrasto (almeno in parte) con l'articolo 17 della Costituzione.

Con l'articolo 2 del disegno di legge si approva un nuovo testo del detto articolo 18 che toglie ogni contraddizione. I cittadini hanno

il diritto di riunirsi pacificamente e senza armi. Per le riunioni (anche in luogo aperto al pubblico) non è richiesto preavviso, ma per le riunioni in luogo pubblico l'obbligo del preavviso va osservato perché imposto dalla Costituzione. La legge (articolo 2) lo regola secondo che alla riunione siano convocate persone di un comune, di più comuni o di più provincie. L'autorità può vietare queste riunioni per motivi di sicurezza o di incolumità pubblica.

Con gli articoli 3 e seguenti, lo Stato si difende contro le categorie di persone che sono socialmente pericolose. La diffida permessa si può applicare agli oziosi, ai vagabondi abituali validi al lavoro, a coloro che, per la condotta ed il tenore di vita, debba ritenersi che vivano abitualmente, anche in parte, con proventi di reati e a coloro che, essendo stati condannati per delitti punibili con la reclusione nel massimo non inferiore a tre anni, diano, per successive manifestazioni, fondato motivo di ritenere che siano portati a delinquere. È incluso in via assoluta da queste chiare esemplificazioni che le restrizioni possano essere dettate da ragioni politiche. Si resta dunque nel rispetto pieno dell'articolo 13 della Costituzione.

La diffida, del resto ha uno scopo di rieducazione perché consiste nella « ingiunzione di cambiare tenore di vita », con l'avvertimento che, in caso contrario, il diffidato potrà essere denunciato all'autorità giudiziaria per le misure di sicurezza previste dal Codice penale.

La vostra Commissione ha esaminato attentamente il terzo comma dell'articolo 3 per vedere se poteva essere ritenuto che il rimpatrio con foglio di via obbligatorio e con eventuale traduzione potesse essere in contrasto con l'articolo 16 della Costituzione. Ma dopo aver esaminato il testo di questo articolo e le limitazioni in esso contenute, la vostra Commissione esprime l'avviso che la traduzione di oziosi, vagabondi e delinquenti abituali risponda a motivi di sicurezza cui lo Stato non può rinunciare. Le misure di sicurezza previste dal Codice penale sono quelle della libertà vigilata (articolo 215, n. 1, Codice penale) e del divieto di soggiorno (articolo 215, n. 2, Codice penale) in uno o più comuni e in una o più provincie, escluse quindi le misure di carattere detentivo, e sono applicate secondo le norme e la procedura dettate dagli articoli 4, 5, 6, 7 e 8.

Gli articoli non hanno bisogno di particolare illustrazione.

I diritti del cittadino, anche se appartenente alle categorie indicate nell'articolo 3,

vengono rigorosamente tutelati. Il processo è affidato alla magistratura alla quale la Costituzione assicura piena e completa indipendenza (articolo 104 della Costituzione) anche contro gli stessi organi politici.

Gli interessati hanno il diritto della più ampia difesa. Potranno ricorrere in appello ed anche in Cassazione. Perciò ogni pericolo di abusi è da ritenersi infondato.

Non si può, d'altra parte, privare lo Stato di ogni difesa contro individui socialmente pericolosi che, se lasciati liberi, ne potrebbero compromettere perfino la esistenza ».

Così il senatore Merlin giustificava le proposte contenute nel progetto che all'esame del Senato subì le modificazioni che sono state introdotte nel disegno di legge, approvato nella seduta del 18 dicembre 1948, modificazioni più di forma che di sostanza.

La Commissione propone ora a noi — onorevoli colleghi — queste ulteriori modifiche:

All'articolo 1° abbiamo aggiunta la soppressione dell'articolo 7 del testo unico in quanto essa trova giustificazione nell'articolo 28 della Costituzione dove è affermata la responsabilità dei funzionari dello Stato e degli Enti pubblici; la soppressione dell'articolo 112, che riguarda le pubblicazioni oscene e contrarie al pudore e alla pubblica decenza nonché le pubblicazioni che divulgano o illustrano mezzi abortivi, ecc., in quanto tale materia è oggi regolata dal regio decreto-legge 31 maggio 1946, n. 561; la soppressione degli articoli 129 e 130, i quali davano disposizioni per gli operai e domestici, materia questa ora di competenza degli Uffici del lavoro, tanto più che dette norme ora sono in disuso essendo state sfruttate dal fascismo soltanto a fini politici; la soppressione del primo e terzo comma dell'articolo 158 riguardanti l'espatrio clandestino per fini politici e l'uso delle armi per impedire l'espatrio, restando in vigore il comma che commina la punizione per l'espatrio ed il tentativo di espatrio senza passaporto; la soppressione infine dell'articolo 220 in quanto detto articolo comminava l'obbligo dell'arresto in flagranza dei colpevoli di reati contemplati in articoli in gran parte soppressi; si è invece comminata la facoltà dell'arresto — convertendo l'obbligo in facoltà — in quegli articoli richiamati dal 220 i quali sono restati in vigore.

Non si è potuta accogliere la richiesta di soppressione anche dell'articolo 113 in quanto la norma in esso contenuta era stata già regolamentata e provvista della garanzia del ricorso all'autorità giudiziaria dal decreto legislativo 8 novembre 1947, n. 1382. Si è dalla

Commissione espresso il desiderio di giungere ad una modifica del testo di detto articolo coordinandolo con la disposizione del decreto legislativo ed all'uopo anzi il collega Lucifredi presentò una sua proposta. Si vedrà dinanzi all'Assemblea di giungere ad una formulazione la quale risponda ai desideri espressi dalla Commissione.

L'articolo 2 del disegno di legge il quale contemplava la sostituzione dell'articolo 18 del testo unico è stato oggetto di attento esame e di varie modifiche le quali hanno portato poi alla modifica anche degli articoli 20, 22, 23 e 24. Nel mentre si sono approvati i primi due commi, così come proposti dal Senato, si è aggiunto al terzo comma la dizione « soltanto per comprovati motivi » onde tradurre la precisa formula contenuta nell'articolo 17 della Costituzione; si è aggiunto poi, dopo il terzo comma, altro comma mirante ad accelerare — di massima — la risposta delle autorità alla richiesta degli organizzatori ed il richiamo alla impugnabilità dei provvedimenti dell'autorità (al fine di ricollegarsi con la richiesta di « comprovati motivi »). Si è giunti poi alla approvazione di un altro comma (il quale pure avendo ottenuta la maggioranza dei commissari presenti non era stato accettato dal Comitato), da inserire dopo l'ultimo dell'articolo, col quale si vuole escludere la punibilità di chi prima dell'ingiunzione dell'autorità e per obbedire ad essa si ritira dalla riunione, ripetendo cioè un comma dell'articolo 18 del testo unico. Per procedere poi al coordinamento si sono ripetute tutte le tre ipotesi « senza che sia stato dato preavviso » o nonostante il divieto o senza osservare le prescrizioni » anche per l'applicazione delle eventuali penalità. Il Senato non aveva ripetuta l'ipotesi « senza che sia stato dato preavviso » ma è da ritenere si tratti di sola omissione materiale. Alla unanimità si è poi stabilito di aggiungere quale ultimo comma quello stesso contenuto nell'articolo 18 col quale — giustamente — si esonerano dalla osservanza di tutte queste disposizioni le riunioni elettorali: a chiarimento si è precisato che per riunioni elettorali debbono naturalmente intendersi quelle indette per elezioni amministrative o politiche nel tempo e nei luoghi ove sono state indette le elezioni.

All'articolo 19, a seguito della soppressione dell'articolo 220 — come sopra abbiamo esposto — si è aggiunto il comma il quale dà la facoltà dell'arresto. Si è chiesto che nella relazione si specificasse come si intenda con ciò colpire non l'eventuale passante armato provvisto di porto di armi, il quale si soffermi ad

una riunione, ma colui che con colpa o dolo contravvenga alla disposizione.

All'articolo 20, in coordinazione col principio accolto nell'articolo 2, per il quale in conformità della Costituzione si è riaffermata la libertà della riunione in luoghi aperti al pubblico, si è stabilito di adottare una diversa dizione onde porre in risalto la differenza delle due riunioni.

Gli articoli 22, 23 e 24 del testo unico si è proposto di fonderli e di modificarli nel senso di rendere più nettamente distinti i vari momenti attraverso i quali si può giungere all'uso della forza per giungere allo scioglimento di una riunione o di un assembleamento. Si è voluto cioè che i cittadini possano avere un preavviso chiaro ed inequivocabile e si è voluto altresì che gli agenti della forza pubblica fossero richiamati — ove lo fosse necessario — al concetto che l'uso della forza costituisce l'ultima deprecabile forma del loro intervento e della loro azione. Si è stabilito anche di ridurre la pena comminata, qualora non esistano reati più gravi, per coloro che contravvengano alle disposizioni di questi articoli.

Non si è trovata la formula precisa da sostituire a quella adottata dall'articolo 23 per il mezzo da usare affinché l'ordine di scioglimento sia ben distinto e possibilmente uniforme in tutta Italia. L'articolo 23 parlava dei consueti squilli di tromba, il comitato aveva proposto di lasciare la dizione generica « a mezzo di segnale acustico », altri commissari avrebbero voluto che la designazione del mezzo fosse lasciata al regolamento. Nel testo che proponiamo alla Camera inseriamo la dizione « segnale acustico » ma con l'avvertenza che i membri della Commissione si sono riservati nel frattempo di trovare una dizione più rispondente al desiderio di tutti, ma altresì aderente alla realtà.

All'articolo 163 si è aggiunto il comma in relazione alla soppressione dell'articolo 220.

Tra le disposizioni finali e transitorie poi, su proposta dell'onorevole Lucifredi, è stato approvato un articolo il quale fissi fin d'ora le norme da seguire per l'inserimento delle disposizioni di questo disegno di legge, quale risulterà dall'approvazione del Parlamento, nel nuovo testo unico che dovrà essere redatto.

* * *

Onorevoli colleghi, confidiamo che vogliate approvare il disegno di legge così come ho l'onore di presentarlo in nome della Commissione.

DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

L'importanza della materia, l'urgenza di una nuova regolamentazione di essa, sono tali da richiedere la vostra più sollecita ed attenta disamina.

Noi abbiamo cercato di compiere, come meglio abbiamo potuto, il nostro dovere: sta a voi tradurre in norma di legge quelle che sono le nostre proposte, in attesa che da

parte del Ministro dell'interno, mantenendosi l'impegno assunto davanti alla Commissione, venga presentato al Parlamento un nuovo testo di completa revisione della legge di pubblica sicurezza, il che la Commissione con voto unanime auspica abbia ad avvenire al più presto.

TOZZI CONDIVI, *Relatore.*

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

ART. 1.

Sono abrogati gli articoli 2, 21 e 157, i capi III e V del titolo VI ed i titoli VIII e IX del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, nonché le corrispondenti disposizioni contenute nel relativo regolamento, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.

ART. 2.

L'articolo 18 del testo unico predetto è sostituito dal seguente:

« I promotori di una riunione in luogo pubblico debbono darne avviso, almeno tre giorni prima, all'ufficio locale di pubblica sicurezza; se alla riunione sono convocati cittadini di più comuni della stessa provincia, l'avviso deve essere dato nello stesso termine al questore.

« Quando si tratta di riunioni limitate al comune e per ragioni di urgenza, l'autorità di pubblica sicurezza può, a richiesta dei promotori, abbreviare i termini. Se alla riunione sono convocati cittadini di comuni appartenenti a più provincie, l'avviso deve essere dato almeno otto giorni prima al questore della provincia nella quale ha luogo la riunione.

« Con provvedimento motivato, da notificare a chi ha dato il preavviso, il questore od il dirigente dell'ufficio locale di pubblica sicurezza può, per motivi di sicurezza o incolumità pubblica, vietare la riunione o prescrivere modalità di tempo o di luogo per la sua attuazione.

« Qualora la riunione abbia luogo senza che sia stato dato preavviso o nonostante il divieto o senza osservare le prescrizioni, di cui al secondo comma del presente articolo, stabilite dall'autorità, può essere ordinato lo scioglimento.

« A coloro che promuovano, organizzino o dirigano riunioni che abbiano luogo nono-

DISEGNO DI LEGGE

DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

Sono abrogati gli articoli 2, 7, 21, 112, 129, 130, 157, i capi III e V del titolo VI ed i titoli VIII e IX, nonché l'articolo 220 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, nonché le corrispondenti disposizioni contenute nel relativo regolamento approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.

ART. 2.

L'articolo 18 del testo unico predetto è sostituito dal seguente:

« I promotori di una riunione in luogo pubblico debbono darne avviso, almeno tre giorni prima all'ufficio locale di pubblica sicurezza; se alla riunione sono convocati cittadini di più comuni della stessa provincia l'avviso deve essere dato nello stesso termine al questore.

« Quando si tratti di riunioni limitate al comune, e per ragioni di urgenza, l'autorità di pubblica sicurezza può, a richiesta dei promotori, abbreviare i termini. Se alla riunione sono convocati cittadini di comuni appartenenti a più provincie, l'avviso deve essere dato, almeno 8 giorni prima, al questore della provincia nella quale ha luogo la riunione.

« Con provvedimento da notificare a chi ha dato il preavviso, il questore o il dirigente locale dell'ufficio di pubblica sicurezza può, soltanto per comprovati motivi di sicurezza o incolumità pubblica, vietare la riunione o prescrivere modalità di tempo o di luogo per la sua attuazione.

« Il divieto e le modalità debbono di massima essere notificati ai promotori delle riunioni entro le 24 ore dal preavviso all'autorità di pubblica sicurezza.

« I provvedimenti delle autorità locali sono impugnabili ai sensi dell'articolo 6 del testo unico; i provvedimenti del prefetto sono definitivi.

« Qualora la riunione abbia luogo senza che sia stato dato il preavviso o nonostante il divieto o senza osservare le prescrizioni — di cui al secondo comma del presente articolo — stabilite dall'autorità, può esserne ordinato lo scioglimento.

« A coloro che promuovano, organizzino o dirigano riunioni le quali abbiano luogo sen-

DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

stante il divieto o senza l'osservanza delle prescrizioni stabilite dall'autorità, può essere applicata, anche congiuntamente all'ammenda prevista dall'articolo 17, la pena dell'arresto fino a sei mesi ».

za il preavviso, nonostante il divieto o senza l'osservanza delle prescrizioni stabilite dalla autorità, può essere applicata, anche congiuntamente alla ammenda prevista dall'articolo 17, la pena dell'arresto sino a sei mesi.

« Non è punibile chi, prima dell'ingiunzione dell'autorità o per obbedire ad essa si ritiri dalla riunione.

« Le disposizioni di questo articolo non si applicano alle riunioni elettorali ».

ART. 3.

All'articolo 19 del testo unico è aggiunto il seguente comma:

« Gli organi designati alla applicazione della presente norma, possono, in caso di flagranza, arrestare i colpevoli ».

ART. 4.

L'articolo 20 è sostituito dal seguente:

« Le riunioni pubbliche e gli assembleamenti in luogo pubblico possono essere sciolti soltanto quando insorgano in essi gravi disordini o siano commessi reati che comportino un pericolo attuale per la sicurezza e la incolumità pubbliche.

« Le stesse norme valgono per le riunioni in luogo aperto al pubblico ».

ART. 5.

Gli articoli 22, 23 e 24 sono sostituiti dal seguente:

« Quando nei casi preveduti dagli articoli precedenti, occorre disciogliere una riunione pubblica od un assembleamento in luogo pubblico o aperto al pubblico, le persone riunite od assembleate sono invitate a disciogliersi dagli ufficiali di pubblica sicurezza o in loro assenza dagli ufficiali o sottufficiali dei carabinieri o dal carabiniere più elevato in grado.

« Se l'invito rimane senza effetto, è ordinato il discioglimento con tre distinte formali intimazioni, preceduta ognuna da uno squillo a mezzo di segnale acustico.

« Soltanto se queste rimangano infruttuose, o non possano essere fatte per rivolta od opposizione, è ammesso il ricorso alla forza, graduato alle esigenze dell'ordine pubblico.

« Le persone che si rifiutano di obbedire all'ordine di scioglimento sono punite con l'arresto sino ad un mese e con il minimo dell'ammenda salvo che il fatto commesso non rivesta il carattere di reato più grave ».

ART. 3.

L'autorità di pubblica sicurezza può diffidare gli oziosi, i vagabondi abituali validi al lavoro, coloro che, per la condotta ed il tenore di vita, debba ritenersi che vivano abitualmente, anche in parte, con proventi di reati e coloro che, essendo stati condannati per delitti punibili con la reclusione nel massimo non inferiore a tre anni, diano, per successive manifestazioni, fondato motivo di ritenere che siano proclivi a delinquere.

A coloro che si trovano nelle condizioni indicate nel comma precedente l'autorità di pubblica sicurezza ingiunge di cambiare condotta di vita entro un congruo termine, con l'avvertenza che, in caso contrario, possono essere denunciati all'autorità giudiziaria per l'applicazione di una delle misure di sicurezza indicate nell'articolo 4. Alla denuncia provvede il questore; essa deve essere motivata.

Qualora, nei casi indicati nel primo comma, si tratti di persone che si trovino fuori della propria residenza, il questore può invitarle a trasferirsi, entro un congruo termine, nel luogo di residenza e, ove necessario per la tutela della sicurezza pubblica, può disporre il rimpatrio con foglio di via obbligatorio e, in caso di inadempimento, per traduzione.

ART. 4.

Alle persone indicate nell'articolo precedente che risultino socialmente pericolose possono essere applicate, anche congiuntamente, nei modi stabiliti negli articoli seguenti, le misure di sicurezza previste ai nu-

ART. 6.

Sono soppressi il primo e terzo comma dell'articolo 158 del testo unico; il secondo resta così modificato:

« Chiunque espatri o tenti espatriare senza essere munito di passaporto è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda da lire 2000 a lire 6000.

ART. 7.

All'articolo 163 del testo unico aggiungere il seguente comma:

« Gli organi designati alla applicazione della presente norma possono, in caso di flagranza, arrestare i colpevoli ».

ART. 8.

Identico.

ART. 9.

Identico.

meri 1, 2 e 3 del terzo comma dell'articolo 215 del Codice penale.

Le predette misure di sicurezza sono promosse dal pubblico ministero ed applicate dal tribunale nella cui circoscrizione si trova la persona denunciata.

Il presidente del tribunale può, per gli accertamenti da compiere fuori del comune in cui ha sede il tribunale, delegare il pretore del luogo.

ART. 5.

Prima di provvedere, il presidente del tribunale ordina la comparizione del denunciato. L'ordine di comparizione deve contenere gli elementi essenziali della denuncia e fissare il termine che non può essere inferiore a cinque giorni, e per il quale sono applicabili le disposizioni degli articoli 180, 181, 182 e 183 del Codice di procedura penale.

Il procedimento si svolge in camera di consiglio e vi interviene il pubblico ministero.

Se il denunciato non si presenta e non giustifica la mancata comparizione, può esserne ordinato l'accompagnamento per mezzo della forza pubblica o provvedersi in sua assenza.

Il denunciato può avvalersi di tutti i mezzi di difesa, produrre prove e deve essere assistito da un difensore.

ART. 6.

Il tribunale, se ravvisa le condizioni per l'applicazione di una delle misure di sicurezza previste dall'articolo 4, provvede con decreto motivato, da comunicarsi all'autorità di pubblica sicurezza ed all'interessato; altrimenti emette dichiarazione di non luogo a provvedere.

Contro le pronuncie adottate a norma del comma precedente il pubblico ministero e l'interessato possono presentare ricorso, nel termine di dieci giorni, alla Corte d'appello competente per territorio. L'interessato può proporre il ricorso anche per mezzo di procuratore speciale o del difensore.

La Corte d'appello decide in camera di consiglio con decreto motivato, sentito il pubblico ministero e il difensore. Il presidente fissa il giorno per la decisione con decreto da notificarsi all'interessato almeno dieci giorni prima. Se la Corte ritiene necessaria la presenza dell'interessato, ne ordina la compari-

ART. 10.

Identico.

ART. 11.

Identico.

zione e si applicano le disposizioni dell'articolo precedente.

Avverso la decisione della Corte d'appello è ammesso ricorso per cassazione entro trenta giorni dalla data della notifica. La Corte di cassazione decide in camera di consiglio con decreto motivato, sentito il pubblico ministero e il difensore.

ART. 7.

Su istanza dell'interessato o su proposta del questore od anche d'ufficio, l'autorità giudiziaria che ha applicata una delle misure di sicurezza previste dall'articolo 4 può revocarla in ogni tempo, quando siano cessate le condizioni di pericolosità per le quali fu applicata, limitare il periodo della relativa durata e, qualora si tratti di libertà vigilata, modificarne le prescrizioni.

L'autorità di pubblica sicurezza cura l'esecuzione delle misure di sicurezza previste dalla presente legge.

Nel caso di inosservanza delle misure di sicurezza si applicano le disposizioni degli articoli 214, 231 e 233, ultimo comma, del Codice penale.

Per quanto non diversamente disposto dalla presente legge, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni dei Codici penale e di procedura penale in materia di misure di sicurezza.

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART. 8.

I provvedimenti già adottati a termini delle norme previste dai Capi III e V del Titolo VI del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, saranno riesaminati d'ufficio dal tribunale nella cui giurisdizione risiedeva l'interessato all'atto dell'applicazione del provvedimento e secondo le norme dettate dalla presente legge.

ART. 12.

Identico.

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART. 13.

Identico.

ART. 14.

Il Governo della Repubblica è delegato a procedere al coordinamento delle norme della presente legge con quelle del testo unico e con le altre vigenti in materia di pubblica sicurezza procedendo alla emanazione di un nuovo testo unico.

Il nuovo testo unico sarà emesso con decreto del Presidente della Repubblica, udito

DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

ART. 9.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

il parere del Consiglio di Stato e di una Commissione parlamentare composta di dieci deputati e dieci senatori designati dai Presidenti delle rispettive Camere.

ART. 15.

Identico.